

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DEL PATRIMONIO

Fondazione

FONDAZIONE CR TRIESTE



Regolamento per la gestione del patrimonio della Fondazione CRTrieste

Approvato dal Consiglio Generale in data 24.9.2019



Iscritta al n. 19 del Registro delle Persone Giuridiche
della Provincia di Trieste
C.F. 90053410321

Via Cassa di Risparmio, 10
34121 Trieste

tel. 040 633 709
fax 040 368 744

www.fondazionecrtrieste.it

Regolamento per la gestione del patrimonio
della Fondazione CRTrieste

INDICE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Ambito di applicazione	7
ART. 2 Finalità del processo di gestione del patrimonio	7

TITOLO II

ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

ART. 3 Separazione ruoli e responsabilità	9
ART. 4 Consiglio Generale	10
ART. 5 Consiglio di Amministrazione	10
ART. 6 Informative del Consiglio di Amministrazione	11
ART. 7 Segretario Generale	12

TITOLO III

INVESTIMENTI

ART. 8 Composizione degli investimenti	12
ART. 9 Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito	13
ART. 10 Diversificazione degli investimenti	14
ART. 11 Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito	15

ART. 12 Utilizzo di contratti e strumenti derivati	16
--	----

ART. 13 Investimenti del patrimonio strategico	17
--	----

TITOLO IV **MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO**

ART. 14 Modalità di gestione del patrimonio	18
---	----

TITOLO V **SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR**

ART. 15 Principi di selezione del gestore e dell'advisor	18
--	----

ART. 16 Criteri di selezione degli intermediari abilitati	19
---	----

ART. 17 Criteri di selezione dell'advisor	20
---	----

TITOLO VI **PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE**

ART. 18 Monitoraggio	20
--------------------------------	----

ART. 19 Rendicontazione	21
-----------------------------------	----

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 20 Entrata in vigore del Regolamento	22
---	----

ART. 21 Pubblicità del Regolamento	22
--	----

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 5, comma 6, e 10, comma 2, lett. b), dello Statuto della Fondazione CRTrieste, di seguito indicata come “Fondazione”, definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Acri il 4 aprile 2012 e del Protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015.

ART. 2

Finalità del processo di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
2. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti finanziari migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;

- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
3. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della propria struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le eventuali misure correttive.
4. Le politiche di investimento della Fondazione sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
 - conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione;
 - stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali attraverso opportune politiche di accantonamento;
 - collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo economico, culturale, scientifico e sociale del territorio.
5. Nelle scelte di investimento la Fondazione:
- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro;

- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto;
 - opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con gli investimenti strategici in essere;
 - può ricorrere a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici.
6. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

ART. 3

Separazione ruoli e responsabilità

1. Il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Segretario Generale e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità. Il Collegio Sindacale vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

ART. 4**Consiglio Generale**

1. Sono di competenza del Consiglio Generale le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:
 - elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici;
 - definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, con riferimento alle classi di attività e al relativo *benchmark* strategico (c.d. *asset allocation* strategica);
 - destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in particolare con lo sviluppo economico, culturale, scientifico e sociale del territorio.
2. Il Consiglio Generale verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di investimento elaborate.

ART. 5**Consiglio di Amministrazione**

1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate al Consiglio Generale.
2. In particolare spettano al Consiglio di Amministrazione:
 - la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d'investimento.

stimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio Generale;

- l'esercizio dei diritti economici e amministrativi derivanti dagli investimenti realizzati;
- l'individuazione degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio non strategico;
- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
- la valutazione periodica dei gestori selezionati per il portafoglio gestito, con l'assistenza del Segretario Generale;
- la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità del Segretario Generale;
- la selezione degli *advisor*/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell' art. 17.

ART. 6

Informative del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione relaziona almeno ogni semestre il Consiglio Generale circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli investimenti strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti.

ART. 7

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge una funzione di supporto alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, con il compito di:
 - sorvegliare i rischi e le *performance* degli investimenti, collaborando con l'*advisor*;
 - monitorare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
 - curare la gestione delle attività di tesoreria;
 - dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione;
 - seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

TITOLO III

INVESTIMENTI

ART. 8

Composizione degli investimenti

1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il "patrimonio strategico" e investimenti costituenti il "patrimonio gestito".

2. Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti nella banca conferitaria e da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio Generale, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.
3. Il portafoglio gestito deve avere un profilo di rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Il Consiglio Generale tiene conto di tale elemento nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

ART. 9**Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito**

1. Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto dei seguenti elementi:
 - coerenza con le finalità degli investimenti della Fondazione;
 - rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti;
 - grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
 - flusso di liquidità periodico;
 - grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
 - grado di liquidabilità dell'investimento.

ART. 10**Diversificazione degli investimenti**

1. Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico, al fine di contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione, coerentemente con quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2, lettera b).
2. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a $\frac{1}{3}$ del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale. Ai fini del computo del predetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Inoltre la Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.
3. In caso di superamento della soglia massima di esposizione come sopra definita, dovuta a un andamento

favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. Nel caso in cui il superamento abbia carattere durevole, il Consiglio di Amministrazione predispone un piano di rientro, da sottoporre al Consiglio Generale e, una volta approvato, ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità di vigilanza.

ART. 11**Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito**

1. La Fondazione adotta un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano quanto più possibile bilanciati.
2. La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.
3. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera in particolare i rischi di:
 - controparte;
 - liquidabilità;
 - mercato;
 - valuta;
 - credito;
 - carattere geopolitico;
 - concentrazione, tenendo conto anche degli investimenti strategici.

ART. 12**Utilizzo di contratti e strumenti derivati**

1. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione diretta del patrimonio:
 - con finalità di copertura, allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato, opportunamente documentate da evidenze interne della Fondazione, con riferimento all'intento di porre in essere la copertura di cui trattasi e alla correlazione tra le caratteristiche delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
 - in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
2. Ove la gestione del portafoglio venga affidata ad intermediari abilitati, l'impiego degli strumenti finanziari derivati ha luogo nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, con l'indicazione di:
 - a) un *benchmark* di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - b) un limite di rischio finanziario coerente con il *benchmark* o l'obiettivo di rendimento;
 - c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.
3. Le suddette limitazioni non si applicano alla porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un Paese dell'Unione europea.

ART. 13**Investimenti del patrimonio strategico**

1. Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico la partecipazione nella società bancaria conferitaria e gli investimenti collegati alla missione (*mission connected investments*), con particolare riferimento a quelli che perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, culturale, scientifico e sociale del territorio.
2. La Fondazione non si ingerisce nella gestione operativa delle società partecipate, ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila affinché la conduzione dell'impresa avvenga nel rispetto dei valori economici e sociali che la ispirano.
3. Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:
 - capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
 - presenza di un livello di rischio in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
 - presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

TITOLO IV

MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 14

Modalità di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è gestito, con il supporto di *advisor*, mediante l'affidamento di mandati di gestione a intermediari abilitati.
2. Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il patrimonio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di Amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.

TITOLO V

SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

ART. 15

Principi di selezione del gestore e dell'advisor

1. Per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione si avvale delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, i gestori, e *advisor*, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

ART. 16**Criteri di selezione degli intermediari abilitati**

1. La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:
 - l'assetto e la solidità dell'intermediario;
 - la struttura organizzativa;
 - le risorse dedicate;
 - la massa gestita;
 - la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
 - gli strumenti di controllo dei rischi;
 - l'economicità dell'offerta;
 - le *performance* finanziarie precedenti.
2. Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di più intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione.
3. La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della Fondazione, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per le attività svolte nei 2 anni precedenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati con il supporto dell'*advisor*.

ART. 17

Criteri di selezione dell'advisor

1. La selezione dell'*advisor* da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:
 - competenza e professionalità;
 - precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
 - strumenti di controllo dei rischi;
 - economicità dell'offerta.
2. Nell'assegnazione dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di più consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.
3. L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della Fondazione, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte nei 2 anni precedenti.

TITOLO VI

PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

ART. 18

Monitoraggio

1. Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione

- conferito e controlla, in particolare, i risultati conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischio e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione.
2. Il Segretario Generale fornisce al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica.
 3. Il Collegio Sindacale provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

ART. 19**Rendicontazione**

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati.
2. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce un'adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basata su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi o valori correnti omogenei. Nella Nota integrativa sono altresì fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di approvazione da parte del Consiglio Generale.
2. Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, fatte salve quelle in tema di derivati e di diversificazione che si applicano dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui in premessa.

ART. 21

Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento per la gestione del patrimonio è reso pubblico mediante il sito *internet* della Fondazione.

